

# Contratti di rete d'impresa: solidarietà, distacco, codatorialità

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow (\*)

Il contratto di rete di imprese (1) è disciplinato dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (2), così come modificato, in particolare, da: art. 1, legge 23 luglio 2009, n. 99 (3); art. 42, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (4); art. 45, commi 1-3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (5); art. 36, commi 4, 4-bis e 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da ultimo interpolato dall'art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (che ha introdotto il *contratto di rete con causale di solidarietà*, aggiungendo nel testo normativo i commi dal 4-sexies al 4-octies).

In base al quadro regolatorio richiamato, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la pro-

pria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a:

- *collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese* (creazione di un marchio comune; gruppi di acquisto e di vendita; collaborazione allo sviluppo di beni e servizi innovativi; definizione di una politica dei prezzi condivisa);
- *scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica* (condizione della ricerca precompetitiva; scambio d'informazioni commerciali; scambio di prodotti tra i diversi segmenti della filiera);
- *esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa* (laboratorio comune di ricerca e sviluppo; gestione comune di piattaforme informatiche, digitali e telematiche; gestione condivisa della logistica; gestione comune dei servizi di

(\*) L'Autore è anche dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

(1) Si vedano, fra gli altri: T. Treu, *Contratto di Rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese*, WKI, Ipsoa, Milano, 2015; G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Contratto di rete e diritto del lavoro*, WKI, Cedam, Padova, 2014; A. Perulli, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, in A. Perulli, L. Fiorillo (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, IV vol., *Il nuovo diritto del lavoro*, Torino, 2014; C. Camardi, *I contratti di distribuzione come contratti di rete*, in P. Iamiceli (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009; F. Macario, *Reti di imprese, "contratto di rete" e individuazione delle tutele. Appunti per una riflessione metodologica*, in P. Iamiceli (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit.; F. Cafaggi, P. Iamiceli, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obb. e Contratti*, 2009.

(2) La rete di imprese rappresenta, quindi una libera aggregazione tra imprese che coltiva l'obiettivo di accrescere la rispettiva competitività e innovatività, prima della cui introduzione veniva attuata, sua pure in parte, con strumenti giuridici come il contratto di società o di consorzio, l'associazione temporanea di imprese, la rete temporanea di imprese, la *joint venture*, il contratto di *franchising*, mentre con l'art. 6-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, si affidava al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, il compito di individuare la forma giuridica delle reti di imprese. Con il D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, si disciplina, appunto, il contratto di rete di imprese, attraverso il quale è possibile costituire le aggregazioni fra imprese con specificazione degli obiettivi che con esse si possono perseguire.

(3) Estende l'ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell'attività di tipo imprenditoriale (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali), viene limitata la responsabilità verso i terzi delle imprese aderenti al contratto di rete, attribuendo alla rete autonomia patrimoniale perfetta.

(4) Rende facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale e prevede che una quota degli utili dell'esercizio dell'impresa restata, destinati al fondo patrimoniale comune, possono non concorrere alla formazione del reddito d'impresa.

(5) Interviene sulla responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'organo comune della rete, per il programma comune, prevedendo che la responsabilità sia limitata al fondo comune; inoltre, si stabilisce che il contratto di rete può essere redatto non solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche per atto firmato digitalmente (art. 24, D.Lgs. n. 82/2005 - CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25, D.Lgs. n. 82/2005 - CAD).

# Inserto

assistenza *post-vendita* e manutenzione; adozione di disciplinari di qualità comuni).

Si tratta di una preziosa opportunità offerta al sistema delle piccole e medie imprese per coltivare, contestualmente, sia una strategia di contrasto ai limiti e agli svantaggi legati alla sottodimensione delle realtà imprenditoriali italiane (6), sia un'opportunità di sviluppo condivisa e aggregata, anche conseguendo margini di flessibilità organizzativa e gestionale (con riferimento anche alla forza lavoro) altrimenti non perseguibili (7).

Come si nota, dunque, il contratto di rete di imprese (8) si presenta come un'originale forma di libera aggregazione fra imprese (9), che si caratterizza per una straordinaria flessibilità organizzativa e per una variabile modulazione delle tipologie di legami ai quali i retisti, a seconda dei casi e delle circostanze concrete, intendono vincolarsi.

Il contratto di rete di imprese rappresenta una forma aggregativa "ibrida" e di tipo "aggiuntivo" che consente il mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole imprese partecipanti alla rete (retiste), senza dare luogo a una nuova e distinta entità giuridica (10).

Le tipologie di collaborazione possono essere: orizzontale tra imprese che svolgono una stessa attività; orizzontale tra imprese che svolgono attività diverse; verticale tra imprese che appartengono alla medesima filiera produttiva svolgendo attività differenti; mista (con un *mix* di azioni di collaborazione orizzontale e verticale).

## Caratteristiche e natura

Molte opinioni differenti si sono formate in ordine alla natura del contratto di rete d'impresе, anche in ragione della complessa, e non sempre chiara, evoluzione normativa.

Tre sono stati gli orientamenti prevalenti, secondo cui, a seconda della teoria di riferimento, il contratto di rete:

- avrebbe come unico effetto quello di instaurare un vincolo di natura meramente obbligatoria, con eventuale comunione giuridica sul fondo patrimoniale costituito;

- farebbe sorgere una nuova entità dotata di soggettività giuridica autonoma, se non propriamente di personalità giuridica;

- avrebbe natura associativa o andrebbe ricondotto ai contratti di scambio, in base alla prevalenza delle caratterizzazioni specifiche del contratto volute dalle parti.

Invero, il contratto di rete d'impresе, per espressa previsione normativa, può dare vita, alternativamente, secondo l'esplicita volontà dei retisti a una:

- "*rete-contratto*": per cui il contratto di rete ha soltanto effetti obbligatori tra le imprese partecipanti;

- "*rete-soggetto*" (o "*rete-organizzazione*"): quando il contratto di rete stipulato ha effetto costitutivo rispetto alla nascita di un ente autonomo dotato di soggettività giuridica.

D'altra parte, l'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, nel testo in vigore, afferma chiaramente che «*il contratto*

(6) Fra i limiti e gli svantaggi connessi alle piccole dimensioni si possono menzionare:

- *sul piano del mercato e dello sviluppo imprenditoriale*: minori innovazioni di prodotto; minori innovazioni organizzative e gestionali; minore capacità di internazionalizzazione attiva della esportazione; minori investimenti in innovazioni tecnologiche; scarsa propensione ad adottare tecnologie gestionali basate su *standard* informativi; minori investimenti in ricerca e sviluppo; maggiori barriere all'entrata quali esportatori in mercati lontani o difficili; più elevata instabilità come esportatori; minore numero di mercati penetrati;

- *sul piano delle risorse umane e dei rapporti di lavoro*: minori investimenti in capitale umano; minori investimenti fissi per addetto; retribuzione più bassa per addetto con scarsa attrazione di forza lavoro qualificata; minor livello della produttività del lavoro; minore tasso di crescita della produttività del lavoro.

(7) Proprio in funzione della peculiare flessibilità che il contratto di rete introduce nel sistema organizzativo e gestionale delle imprese retiste, possono essere individuate le motivazioni che spingono gli imprenditori ad aggregarsi in rete: migliore efficienza produttiva; azioni più efficaci di promozione, pubblicità e *marketing*; potenziamento della struttura commerciale; maggiore innovazione e sviluppo.

(8) Va osservato che nel contesto più ampio di una economia gli assetti e i modelli reticolari (*networking*) finiscono per assumere un ruolo che va ben oltre la dimensione giuridica delle disposizioni che disciplinano il contratto di rete, a tal punto che in una analisi giuridico-economica della fattispecie si deve quanto meno condividere che «*la rete non è un contratto, bensì una fattispecie di contratti*», così R. Santagata, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civile*, 2011, I, 323.

(9) Si ha aggregazione di imprese quando sorge una realtà produttiva unitaria composta da una pluralità di imprese, di norma PMI, le quali, pur mantenendo autonomia e indipendenza (giuridica ed economica), instaurano fra loro peculiari relazioni di interdipendenza e di collaborazione che vanno oltre le ordinarie relazioni di mercato ovvero il semplice scambio di notizie, di beni o di prestazioni. Una sorta di archetipo di aggregazione tra imprese in Italia è il "distretto industriale", individuato da una significativa concentrazione, in un determinato territorio (addensamento territoriale del sistema produttivo locale o cluster), di piccole e medie imprese manifatturiere, tutte operanti nello stesso settore produttivo, che innescano importanti relazioni economiche, collaborative, competitive e concorrenziali fra di loro, ma al contempo costruiscono legami di tipo sociale, culturale e occupazionale con le comunità locali dove si insediano (si pensi al distretto della calzatura nel territorio delle province di Fermo e Macerata nelle Marche, che ha rappresentato storicamente la più grande concentrazione di imprese calzaturiere nel territorio italiano, cfr. A.M. De Luca, J.M. De Luca, *Il distretto calzaturiero fermano-maceratese. Dalla manifattura ai giorni nostri*, StreetLib Write, 2017).

(10) Il successo del contratto di rete è confermato anche dai numeri: al 1° luglio 2020, in Italia sono 36.326 le imprese impegnate in 6.211 contratti di rete (più diffuse le "reti-contratto" con 5.317 contratti che rappresentano l'86% del totale, mentre le "reti-soggetto" o "reti-organizzazione" sono 894, il 14%), secondo quanto risultante dal "*Report sulle reti di imprese in Italia - 1° semestre 2020*", a cura di *RetImpresa* (<https://www.retimpresa.it/report-reti-dimpresa-1-semestre-2020/>). Cfr. sul successo delle reti di impresa già T. Treu, *Contratto di rete: un successo applicativo*, in *Contratti & Contrattazione Collettiva*, 2014, 7, p. 4.

di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica», riconoscendo alla rete d'impresa con fondo patrimoniale comune, la facoltà di acquistare soggettività giuridica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-*quater*, vale a dire quando la rete d'impresa è iscritta con posizione autonoma propria nella sezione ordinaria del registro delle imprese della circoscrizione nella quale essa ha sede.

Ne consegue, pertanto, che l'acquisizione della soggettività giuridica per la rete d'impresa è rimessa ad una scelta volontaria degli imprenditori retisti ed è condizionata al rispetto di tre requisiti oggettivi:

- costituzione del fondo patrimoniale comune;
- iscrizione autonoma nel registro delle imprese competente.

Nella stessa prospettiva si è mossa l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 18 giugno 2013. Per quanto, infatti, la norma non parli di "personalità giuridica", ma di «soggettività giuridica», l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la «rete-soggetto» è in un'entità distinta e autonoma rispetto alle imprese retiste, titolare di situazioni impositive proprie, con specifico riferimento all'imposta sul reddito delle società (IRES), all'Irap e all'IVA. Sempre secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E/2013 la rete d'impresa con soggettività giuridica deve tenere le scritture contabili previste dalla legge per l'attività commerciale esercitata.

Peraltro, le reti d'impresa possono stipulare contratti con la Pubblica amministrazione (art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) (11).

Per quanto esaminato, dunque:

- nella «rete-contratto»: il fondo patrimoniale comune rappresenta un complesso di beni sul quale sono fatti valere diritti (reali od obbligatori in base ai singoli titoli contrattuali) propri delle imprese retiste, pertanto l'organo comune agisce a titolo di mandatario comune dei partecipanti alla rete stessa;
- nella «rete-soggetto» il fondo patrimoniale comune rappresenta il patrimonio proprio della rete d'impresa, di conseguenza l'organo comune agisce alla stregua di organo proprio della rete.

### **Causa, oggetto e contenuti**

L'incipit dell'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, recita testualmente che: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato»; da tale assunto normativo deriva che possono essere par-

ti del contratto di rete d'impresa solo soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., tuttavia, fa eccezione a tale regola la previsione contenuta nell'art. 12, comma 3, legge n. 81/2017 in base alla quale per assicurare la possibilità di partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta a quanti svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica in concreto rivestita, la facoltà di costituire reti di imprese, partecipando in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia.

Se si ragiona sul numero dei retisti, la norma fa riferimento a «più imprenditori», ne deriva che una rete deve essere strutturata almeno con due imprenditori, quindi il contratto di rete può formarsi anche bilaterale, seppure la finalità propria dell'istituto si inverte più direttamente con una pluralità di partecipanti.

La norma non sembra legittimare esclusioni rispetto alla tipologia di imprese, per cui possono aderire o istituire una rete d'impresa, società di persone e di capitali, come pure imprenditori individuali, imprese piccole e medie ma anche grandi imprese, manifatturiere ma anche del terziario, commerciali, artigiane, industriali e agricole. La norma impone soltanto che a stipulare il contratto di rete sia un imprenditore (salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, legge n. 81/2017).

La causa del contratto di rete è specificata con chiarezza nel testo dell'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, in base al quale le imprese retiste si propongono con la rete di accrescere, ciascuna rispetto alla propria realtà aziendale, ma anche tutte insieme collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato. La funzione economico-sociale del contratto di rete, dunque, si caratterizza nell'incremento di innovatività e di competitività delle imprese retiste, vale a dire nella capacità di indirizzare le rispettive organizzazioni aziendali verso una dimensione adattativa rispetto alle dinamiche dell'ambiente esterno e alle spinte provenienti dal mercato.

Quanto all'oggetto, il contratto di rete vincola le parti che lo sottoscrivono a definire un «programma comune di rete», sulla base del quale pianificare quattro tipologie di azioni distinte:

- collaborazione inter-imprese («in forme e in ambiti predeterminati»);
- mutuaione di informazioni (aventi «natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica»);
- scambio di prestazioni (di tipo industriale, commerciale, tecnico o tecnologico) (12);

(11) L'art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016, infatti, fa rientrare nella definizione di operatori economici anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, inoltre l'art. 48, comma 14, stabilisce che le disposizioni dettate in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Cfr. Deli-

berazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 3 del 23 aprile 2013, secondo cui, in tema di partecipazione alle gare di appalto, le norme sulle reti d'impresa sono assimilabili a quelle applicabili ai raggruppamenti temporanei di imprese.

(12) Il riferimento normativo richiama alla memoria lo scambio di manodopera o di servizi consentito (secondo gli usi) dall'art. 2139 cod. civ. tra i piccoli imprenditori agricoli.

# Inserto

- svolgimento in comune di una o di più attività che formano parte dell'oggetto sociale di una o di più imprese retiste.

Se nel momento genetico (contratto-atto) dello schema negoziale del contratto di rete i partecipanti sono chiamati dalla norma a "programmare" le azioni in una forma previsionale (programma di rete), nel momento funzionale (contratto-rapporto) quella programmazione, in fase esecutiva, si attualizza in azioni concrete (predeterminate), volte a corrispondere alla finalità causativa e presupposta della rete stessa.

Anche con riguardo al *contenuto* del contratto di rete d'impresa (l'art. 3, comma 4-ter, n. 3), *lettere da a) a f)*, d.l. n. 5/2009, si presenta completo, andando a elencare elementi che devono ritenersi essenziali e, in quanto tali, da inserire necessariamente nel documento contrattuale, e altri elementi che possono essere identificati come facoltativi, pertanto non indispensabili ai fini della corretta redazione del contratto.

Gli elementi necessari per la validità del contratto di rete d'impresa, quindi, quelli che si caratterizzano come contenuto essenziale, a pena di invalidità del negozio (che può essere ritenuto nullo), sono individuati dalla norma come segue:

- le generalità complete delle parti (dei soggetti originari sottoscrittori e delle imprese successive aderenti), per la precisione devono essere indicati: nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante (originario o per adesione come detto), denominazione e sede della rete (se è prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune);

- obiettivi strategici (incremento di capacità innovativa e competitività), specificamente la norma richiede che siano indicati gli obiettivi strategici di innovazione e di incremento della capacità competitiva delle imprese retiste, nonché che vengano individuati i modi (i dati, gli elementi di valutazione, i metodi valutativi e le procedure) che sono stati concordati per misurare i livelli di avanzamento verso gli obiettivi selezionati;

- programma di rete con enunciazione di diritti e obblighi assunti da ogni partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune;

- durata del contratto di rete;

- modalità di adesione di altri imprenditori;

- regole che i partecipanti devono applicare per decidere su ogni materia o aspetto di interesse comune.

Dall'elencazione dei contenuti necessari, si ricavano quelli facoltativi, elementi che rientrano nel contratto di rete solo quando siano espressamente scelti concordemente dai retisti, che condizionano (estendendoli) gli elementi essenziali, quando inseriti nel contratto di rete, ma che possono non essere previsti senza alcuna conseguenza in termini di validità dell'accordo:

- istituzione di un fondo patrimoniale comune;

- nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, con specificazione dei poteri gestori e di rappresentanza (mandatario comune), con indicazione delle regole per la eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto di rete;

- diritto di recesso anticipato dei retisti;

- modificabilità a maggioranza del programma di rete.

Fra i contenuti, il contratto di rete può opportunamente dare attuazione a quanto disposto, in materia di distacco dei lavoratori, dall'art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013) (13) che impatta specificamente sui profili della sussistenza di un interesse in capo al distaccante nel contesto di una rete d'impresa (oltre ai profili legati alla gestione della codatorialità all'interno della rete stessa). Peraltro, sull'utilizzo corretto dell'istituto del distacco nel contesto delle reti d'impresa è intervenuto l'INL con la nota n. 274 del 22 giugno 2020 allo scopo di evidenziare che l'automatismo relativo alla sussistenza dell'interesse del distaccante non consente di eliminare del tutto l'esigenza di un'analisi complessiva delle attività svolte in distacco dalle imprese retiste, con la dichiarata finalità di «*escludere che il ricorso alla rete di imprese funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera*» (14).

(13) La norma prevede che «*qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità (...), l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile*».

(14) Si vedano le annotazioni di D. Papa, Contratto di rete: il vantaggio di sottoscriverlo, in *Quotidiano Ipsosa*, 25 settembre 2020. Specificamente la nota INL n. 274/2020 pone l'attenzione sui seguenti elementi di valutazione: «a) l'oggetto sociale del distaccante che, qualora sia esclusivamente quello di fornire manodopera, costituisce un forte elemento di criticità laddove il personale messo a "fattor comune" sia distaccato e non somministrato. Ciò in quanto, come già evidenziato, il contratto di rete ed il distacco finirebbero per rappresentare una mera alternativa alla somministrazione di personale, istituto di maggior tutela per i lavoratori. Inoltre, per quanto invece riguarda la semplice mediazione fra domanda e offerta di lavoro, non

dovrebbe esserci alcuna interferenza con l'istituto del distacco, dato che il mediatore non riveste il ruolo di datore di lavoro in relazione al personale selezionato; b) l'eventuale esborso maggiorato da parte del distaccatario, rispetto a quanto dovuto al lavoratore dal distaccante, tale da suggerire la remunerazione di una fornitura di manodopera; c) la predisposizione da parte dell'impresa distaccante (anche se retista) di un formulario seriale, in cui l'interesse al distacco è indicato in maniera generica e standardizzata, come indizio di un'attitudine professionale del distaccante alla fornitura di manodopera a prescindere da un effettivo e specifico interesse produttivo; d) distacchi non occasionali ed individualizzati, cioè riferiti a uno o più lavoratori in riferimento a specifiche qualità professionali, ma massivi e generici, cioè riferiti a un gran numero di lavoratori o comunque ad una percentuale significativa dei lavoratori del distaccante, senza riferimento a specificità professionali e/o per qualifiche a c.d. "bassa professionalità", e/o in lavorazioni labour intensive; e) distacchi contestuali o di poco successivi all'as-

### Forma e pubblicità

Per espressa previsione normativa (art. 3, comma 4-ter, n. 3), d.l. n. 5/2009), connessa agli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente (*ex artt. 24 o 25, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*) (15).

Con specifico riferimento agli obblighi di informazione e pubblicità, in effetti, l'art. 3, comma 4-*quater*, d.l. n. 5/2009 prevede che il contratto di rete è soggetto ad apposita iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso il quale è iscritto ogni imprenditore retista.

La norma stabilisce poi che le modifiche che vengono successivamente apportate al contratto di rete trasmesso al Registro delle imprese, devono essere redatte necessariamente in forma scritta e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa che a tal fine viene espressamente individuata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle imprese presso il quale l'impresa incaricata risulta iscritta; spetta poi all'Ufficio del Registro delle imprese provvedere a comunicare a tutti gli altri Uffici del Registro delle imprese, presso cui sono iscritte le altre retiste, l'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete; gli uffici informati, conseguentemente, provvedono ad effettuare le necessarie annotazioni circa l'intervenuta modifica.

Ancora nell'art. 3, comma 4-*ter*, n. 3), d.l. n. 5/2009, in conseguenza degli adempimenti richiamati, si prevede l'obbligo di trasmissione alla rispettiva Camera di Commercio (Registro delle imprese) attraverso un modello *standard* tipizzato, che è stato adottato con il D.M. 10 aprile 2014, n. 122, recante appunto «*Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese*» (16).

Il disposto normativo del comma 4-*quater* sancisce, inoltre, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere soltanto dal momento nel quale è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni richieste, tuttavia si ritiene che tale condizione vincoli la sola efficacia pubblicistica, vale a dire nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi, mentre l'efficacia civilistica del contratto di rete, nei rapporti tra le imprese partecipanti, opera immediatamente, con l'avvenuta sottoscrizione del contratto.

sunzione da parte del distaccante, tali da poter ricostruire l'assunzione come esclusivamente preordinata al distacco; f) differenziali retributivi sistematici fra i minimi di Ccnl, inferiori, applicati dal distaccante e quelli applicati dal distaccatario, che possono tradursi in un'indebita riduzione del costo del lavoro di quest'ultimo, con palesi conseguenze in termini di tutela dei lavoratori e di vantaggi competitivi anticoncorrenziali per le imprese».

(15) Si tratta propriamente del documento informatico che presenta valida firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" - CAD). In questo caso la norma stabilisce che il contratto sia firmato digitalmen-

Quando il contratto di rete prevede l'istituzione del fondo patrimoniale comune, la rete può essere iscritta con propria posizione autonoma nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stata stabilita la sede della nuova entità che, in tal caso, a seguito di esplicita declaratoria normativa, acquista soggettività giuridica.

### Fondo patrimoniale comune

Come si è visto, fra gli elementi non essenziali del contratto di rete figura l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, da considerarsi evidentemente dotazione patrimoniale specificamente destinata alla puntuale esecuzione di quanto pianificato nel programma di rete.

Quando il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività propria con i terzi, anche di natura commerciale, la norma richiede che al fondo patrimoniale debbano necessariamente applicarsi, sia pure nei limiti della compatibilità, le disposizioni contenute negli artt. 2614 e 2615, comma 2, cod. civ. (relative ai consorzi con attività esterna), per effetto delle quali:

- le imprese retiste non possono dividere il patrimonio comune fino a quando è operativa ed esistente la rete d'impresa;
- i creditori delle singole imprese partecipanti alla rete non possono aggredire il fondo patrimoniale comune della rete;
- per le obbligazioni assunte per conto delle imprese retiste rispondono in solido fondo patrimoniale comune della rete e il patrimonio proprio dell'impresa partecipante interessata.

D'altra parte, la norma stabilisce anche che i terzi, in qualsiasi caso, possono far valere i loro diritti, con riferimento alle obbligazioni che vengono contratte dall'organo comune per l'attuazione del programma di rete, soltanto sul fondo patrimoniale comune della rete.

Sul piano documentale e formale, va sottolineato che nel caso in cui si prevede l'istituzione del fondo patrimoniale comune della rete, divengono elementi essenziali del contratto anche (art. 3, comma 4-*ter*, n. 3), *lett. c*), d.l. n. 5/2009):

- la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti (17) iniziali, che ogni retista si obbliga a versare al fondo patrimoniale comune;

te da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

(16) Il modello *standard* tipizzato è adottato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.

(17) Se previsto dal programma di rete, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche con apporto di un patrimonio destinato (*ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a*), cod. civ.), inoltre non concorre alla formazione del reddito d'impresa la quota degli utili dell'esercizio dell'impresa retista che viene destinata al fondo patrimoniale comune della rete.

# Inserto

- la misura e i criteri di valutazione dei contributi successivi (eventuali) che ogni retista si obbliga a versare al fondo;

- le regole di gestione del fondo patrimoniale comune.

Ferme restando le regole a valenza interna ora richiamate (che mirano evidentemente ad assicurare continuità e consistenza certa al fondo patrimoniale comune), quando la rete d'impresa istituisce il fondo patrimoniale e si affida ad un organo comune viene limitata la responsabilità verso i terzi delle imprese aderenti al contratto di rete, attribuendo sostanzialmente alla rete autonomia patrimoniale perfetta (quasi come se la rete d'impresе con soggettività giuridica divenisse una persona giuridica autonoma), in quanto, come detto la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'organo comune della rete, in forza del programma comune, è limitata al solo fondo patrimoniale comune, conseguentemente le imprese aderenti non possono essere chiamate a rispondere per tali obbligazioni (come invece accade naturalmente, sia per responsabilità diretta, sia per obbligazione solidale, quando la rete d'impresе non è dotata di fondo patrimoniale comune).

Secondo le previsioni normative, dunque, quando la rete ha scelto di dotarsi di un fondo patrimoniale comune e di acquisire soggettività giuridica si aggiungono adempimenti formali specifici, che caratterizzano la validità stessa dell'operatività del fondo:

- il contratto di rete deve prevedere espressamente l'indicazione della denominazione e l'individuazione della sede della rete d'impresе;

- la rete d'impresе può acquistare soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione la rete stessa ha la propria sede;

- la rete deve redigere ogni anno (entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) una situazione patrimoniale, osservando, nei limiti di compatibilità, le disposizioni che riguardano il bilancio d'esercizio delle società per azioni, depositandola presso l'Ufficio del Registro delle imprese del luogo dove ha sede;

- inoltre, poiché si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-*bis*, comma 3, cod. civ. (dettato in materia di consorzi) la rete d'impresе deve indicare in tutti gli atti e nella propria corrispondenza la sede e l'Ufficio del Registro delle imprese presso il quale risulta iscritta, unitamente al numero di iscrizione.

## Organo comune

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 4-*ter*, d.l. n. 5/2009, nel contratto di rete può essere individuato un organo comune, specificamente

incaricato di gestire, «*in nome e per conto dei partecipanti*», l'esecuzione del contratto, da intendersi come programma di rete, ovvero di singole fasi o parti di contratto e programma.

Nel silenzio della legge, l'organo comune può avere struttura individuale o collegiale e in tale seconda fattispecie a farne parte possono essere chiamate indifferentemente persone fisiche o giuridiche (18), la cui provenienza può essere tanto interna alla rete d'impresе (dirigenti o manager delle imprese retiste, sottoscrittrici originarie o aderenti successive), quanto esterna alle imprese partecipanti.

L'art. 3, comma 4-*ter*, n. 3), *lett. e*), d.l. n. 5/2009 stabilisce che il contratto di rete, quando si prevede l'istituzione dell'organo comune deve contenere:

- l'indicazione del nome e cognome oppure della ditta, della ragione sociale o della denominazione sociale del soggetto che è stato individuato per svolgere l'ufficio di organo comune;

- l'individuazione dei poteri di gestione e di rappresentanza che le imprese partecipanti alla rete conferiscono all'organo comune;

- la definizione delle regole relative all'eventuale sostituzione dell'organo comune durante la vigenza del contratto di rete.

La stessa norma, inoltre, dispone espressamente che l'organo comune agisce in rappresentanza della rete d'impresе (nel caso in cui essa abbia acquistato soggettività giuridica) ovvero quale rappresentante degli imprenditori, anche individuali, che partecipano al contratto di rete (in assenza di soggettività giuridica), fatta salva differente disciplina contenuta nel contratto stesso, con riferimento a procedure specificamente indicate (19).

D'altronde, sempre secondo le previsioni normative, l'autonomia negoziale dei retisti, in caso di istituzione dell'ufficio di organo comune, è chiamata ad individuare nel contratto di rete le regole con le quali i partecipanti alla rete possono assumere decisioni sulle materie o sugli aspetti che non rientrano nei poteri di gestione conferiti all'organo comune.

Spetta poi all'organo comune redigere annualmente la situazione patrimoniale, depositandola presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete d'impresе, con riferimento al fondo patrimoniale comune e all'andamento della gestione entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. In tal caso, trovando applicazione, sia pure nei limiti di compatibilità, l'art. 2615-*bis*, comma 3, cod. civ., sembra potersi individuare una responsabilità penale in capo all'organo comune con riguardo ai reati di cui agli artt. 2621 e 2626 cod. civ., vale a dire per false comu-

(18) A conferma della possibilità di affidare a una persona giuridica l'ufficio di organo comune della rete d'impresе, vi è il richiamo esplicito contenuto nell'art. 3, comma 4-*ter*, n. 3), *lett. e*), ai concetti di ditta, ragione e denominazione sociale.

(19) La norma elenca espressamente: procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche amministrazioni, pro-

cedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

nicazioni sociali ovvero per indebita restituzione dei conferimenti.

Da ultimo, va osservato che se le imprese che compongono la rete scelgono di non dotarsi di un organo comune saranno esse stesse ad assicurare l'esecuzione del programma di rete e l'attuazione del contratto, secondo quanto in esso disposto.

### Contratto di rete in codatorialità

L'art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, nell'introdurre nel nostro Ordinamento l'istituto della codatorialità (20), stabilisce testualmente che «tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (...) è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso». Sulla norma intervenne subito il Ministero del lavoro il quale, nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013, ebbe modo di puntualizzare che il potere direttivo può essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete, mentre sul piano della responsabilità (penale, civile o amministrativa), e, conseguentemente, sul fronte della sanzionabilità per eventuali illeciti, è necessario verificare i contenuti del contratto di rete, senza che si possa configurare una solidarietà "automatica" tra i codatori partecipanti alla rete.

Sul fronte della solidarietà automatica, tuttavia, quanto meno sul piano degli obblighi retributivi e previdenziali (contributivi e assicurativi) rileva ora la sentenza della Corte di Appello di Roma 22 maggio 2017, n. 2809, che ha affermato il seguente principio: «qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri, tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.».

Ciò posto sotto il profilo della solidarietà vi è da capire se qualsiasi contratto di rete, ancorché privo di specifica individuazione di organi di *governance*, possa consentire la previsione e la disciplina della codatorialità ovvero se, al contrario, soltanto una rete strutturata con organo comune di gestione possa pervenire all'utilizzo di tale istituto.

A parere di chi scrive, seppure il tema abbia appassionato i commentatori in dottrina, non vi sono ragioni oggettive, alla luce del sicuramente scarno portato legislativo, per sostenere che le reti d'impresa più semplici, quelle prive di fondo patrimoniale e di organo di gestione, non possano comunque condividere l'esperienza della codatorialità.

Invero, l'art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003 consente a qualsiasi datore di lavoro imprenditore che si sia collegato in rete con altra impresa di "ingaggiare" i lavoratori occupati da una qualsiasi delle imprese retiste alla sola condizione normativamente espressa che il contratto di rete rechi specificamente le regole di "ingaggio".

Per quanto il lessico scelto dal Legislatore sia più consono agli ambienti sportivi o militari, non sembrano esservi dubbi circa la volontà legislativa espressa, vale a dire quella di permettere alle imprese che si aggregano, in funzione di un programma di rete, di condividere le proprie risorse umane, mettendole a fattore comune, per una crescita reciproca degli assetti imprenditoriali, ma anche per una migliore garanzia di tutela occupazionale e, quindi, finanche retributiva dei lavoratori nel contesto della rete nel suo complesso considerata (21).

I vantaggi di tale soluzione gestionale si possono agevolmente individuare nella capacità delle imprese retiste di condividere *know how*, esperienze e professionalità ad effettiva garanzia di un reciproco sviluppo delle stesse imprese collegate in rete, senza dover far ricorso ad *escamotages* negoziali, non di rado illegittimi, se non quando addirittura illegali (22).

L'istituto della codatorialità, quindi, nulla ha a che vedere con un obbligatorio passaggio di condivisione dell'assunzione: non è la "coassunzione" o l'assunzione congiunta il tema che sta dietro il timido avvento della codatorialità nel sistema normativo italiano, quanto piuttosto il funzionale collegamento fra un contratto commerciale (qual è il contratto di rete) e un contratto di lavoro (qual è quello che vincola i dipendenti delle singole imprese retiste al rispettivo datore di lavoro) finalizzato a consentire il legittimo impiego da parte dei codatori delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti di ciascuna delle altre imprese in rete.

I profili di criticità maggiori, pertanto, si dipanano sotto l'aspetto della gestione del rapporto di lavoro che, non muovendo da un'assunzione congiunta da parte di più datori di lavoro, ma da un'unica titolarità

(20) Cfr. M. Biasi, *Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell'impresa e le risposte dell'ordinamento*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 218/2014 e poi in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Contratto di rete e diritto del lavoro*, cit.; G. Ceneri, P. Rausei, *La codatorialità nelle reti d'impresa*, in *Bollettino Adapt*, 19 marzo 2018; M.G. Greco, *Distacco e codatorialità nelle reti di impresa*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2014, 2; A. Perulli, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, cit.; O. Razzolini, *Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell'era della flexicurity*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2013, I.

(21) In questa prospettiva, sembra essersi mossa anche una delle prime esperienze di codatorialità (in settori diversi dall'agricoltura) avutasi a Treviso nel 2014, laddove venne sottoscritto un contratto di rete di impresa fra quattro aziende del settore mobile (Gruppo Battistella), con accordo di codatorialità per condividere appunto le risorse umane.

(22) Come nel caso di un distacco privo di reale interesse del distaccante reso al di fuori di una esperienza di rete d'impresa o ancora come nella ipotesi di una somministrazione di manodopera realizzata da soggetto non autorizzato e, quindi, nelle forme tipiche della interposizione illecita.

# Inserto

del rapporto di lavoro stesso, esige una chiarezza semantica e sintattica rispetto alle regole di funzionamento, vale a dire norme chiare circa i limiti di esercizio dei poteri datoriali tipici da parte dei codatori che "datore di lavoro" in senso proprio non sono.

A questo soccorre, propriamente, il portato normativo dell'art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003 laddove la norma rinvia appunto al contratto di rete per la specificazione delle «regole» che devono essere, appunto, «stabilite attraverso il contratto di rete stesso».

## Regole di ingaggio

Nel tessuto regolatorio delle regole di ingaggio dei lavoratori dipendenti di uno dei retisti, ad uso dei codatori imprenditori collegati in rete, si gioca dunque, in concreto, il destino dell'istituto della codatorialità, anche per quanto attiene ai profili di resistenza al contenzioso.

Il contratto di rete d'impresa, pertanto, dovrà collocare al suo interno non già un mero accordo di accesso alla codatorialità, ma una specifica valorizzazione dei poteri e, corrispettivamente, degli obblighi del datore di lavoro nell'ottica di una divaricazione e al contempo di una condivisione degli uni e degli altri da parte di tutti i codatori.

In questa prospettiva, conseguentemente, le regole di ingaggio dei lavoratori le cui prestazioni potranno essere legittimamente richieste e rese presso una qualsiasi delle imprese retiste, dovranno occuparsi specificamente di:

- *limiti di esercizio del potere direttivo*: consentendo a tutti i codatori di poter esercitare il potere direttivo (cfr. Min. lav., circ. n. 35/2013), ma delineando i profili di supervisione e di controllo in capo al datore di lavoro effettivo, anche per quanto attiene agli aspetti di valutazione complessiva della risorsa rispetto alla eventualità di un licenziamento (cfr. Cass. 8 settembre 2016, n. 17775 su App. Cagliari 19 febbraio 2015, secondo cui la codatorialità «*implica che la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo debba essere data con riferimento a tutti i datori di lavoro*»);

- *limiti di esercizio del potere organizzativo*: consentendo ai codatori di organizzare le risorse umane, utilizzate secondo specifiche indicazioni tratteggiate nelle regole apposte al contratto di rete, con specifica modulazione delle mansioni in base alle attività funzionalmente necessarie;

- *partecipazione all'esercizio del potere disciplinare*: i codatori dovranno conoscere le modalità corrette di segnalazione tempestiva al datore di lavoro di irregolarità o di illeciti disciplinari, affinché il titolare esclusivo di tale potere possa intervenire con le procedure sancite dall'art. 7, legge n. 300/1970;

- *condivisione del dovere formativo e informativo*: gli obblighi di formazione e di informazione incombenti sul datore di lavoro dovranno essere condivisi con i codatori in funzione delle rispettive realtà imprendito-

riali, anche con riguardo al rilievo dei singoli processi produttivi rispetto ai profili di tutela prevenzionistici;

- *condivisione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*: i codatori dovranno partecipare al processo di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008 del datore di lavoro con riferimento agli ambiti lavorativi specifici delle singole realtà d'impresa in cui i lavoratori si troveranno ad operare e, reciprocamente, il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza del datore di lavoro e di ciascuno dei codatori dovranno dare atto di tale condivisione e svilupparne i profili di tutela effettiva con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione e di gestione delle emergenze da attuare nei singoli ambienti di lavoro;

- *partecipazione al processo di elaborazione dei documenti di lavoro*: i codatori dovranno fornire al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie affinché i documenti di lavoro (comunicazioni, dichiarazioni, prospetto paga, Libro unico del lavoro, ecc.) siano coerente fotografia del reale sviluppo del rapporto di lavoro, in ragione delle prestazioni lavorative rese presso ciascuno dei codatori oltreché presso il datore di lavoro;

- *partecipazione alla correttezza di inquadramento assicurativo e contributivo*: le regole di ingaggio dovranno occuparsi, *last but not least*, dei requisiti previdenziali del rapporto di lavoro, affinché lo stesso risulti correttamente inquadrato e per effetto del corretto inquadramento siano coerenti le denunce del datore di lavoro e i corrispettivi versamenti di contributi e premi.

Naturalmente a seconda di come il contratto di rete troverà sviluppo, della natura e delle caratteristiche delle imprese retiste, le regole di ingaggio potranno e dovranno necessariamente differenziarsi, seguendo le concrete modalità di utilizzo delle prestazioni lavorative da parte dei codatori in funzione del programma di rete e delle peculiarità professionali dei lavoratori interessati.

## Prassi amministrativa

Secondo quanto precisato dall'INL nella circolare n. 7 del 29 marzo 2018 sotto il profilo soggettivo, il contratto di rete può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e non possono parteciparvi soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 cod. civ.; in relazione all'oggetto del contratto, invece, la norma si limita a stabilire che lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di «una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».

La stessa circolare INL n. 7/2018 chiarisce che nel contratto di rete possono essere previste clausole volte a disciplinare la «codatorialità» dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete.

In ogni caso, sia l'automaticità dell'interesse al distacco e la codatorialità hanno effetto concreto se gli interessati procedono preventivamente all'iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di rete che li disciplina.

L'INL con la circolare n. 7/2018, dunque, invita gli ispettori del lavoro a verificare l'esistenza di un contratto di rete e l'iscrizione nel Registro delle imprese. Quando il contratto di rete prevede la codatorialità nei confronti dei lavoratori dipendenti, il contratto deve specificare il ricorso all'istituto e individuare la «platea» dei lavoratori chiamati a collaborare agli obiettivi comuni dei retisti in codatorialità.

I lavoratori in codatorialità, peraltro, devono essere formalmente assunti e documentalmente regolari presso una delle imprese retiste anche quando socio di cooperativa (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro unico del lavoro).

In attuazione di un contratto di rete, sia con riguardo alla codatorialità sia con riferimento al distacco, al lavoratore spetta il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che lo assume (che dovrà avere le necessarie caratteristiche di rappresentatività), ciò allo scopo di evitare qualsiasi forma di *dumping* retributivo, fonte di sleale concorrenza tra le imprese e a sua volta intollerabile causa di alterazioni fraudolente del segmento di mercato penetrato.

I retisti - come sottolinea la circolare INL n. 7/2018 - rispondono quali datori di lavoro nei confronti del personale indicato dal contratto di rete, trovando applicazione il principio della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (23).

Più in generale la Suprema Corte di Cassazione, consolidando l'innovativo orientamento proposto dalla Corte di Appello di Roma n. 2809/2017, con la sentenza n. 3899 dell'11 febbraio 2019 ha ritenuto esistente una codatorialità di fatto nel caso di una segretaria assunta da una società, con regolare contratto di lavoro, per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo e contabile, che tuttavia prestava la propria attività lavorativa anche in favore di altre società, legate al datore di lavoro per la detenzione da parte dei soci di partecipazioni.

(23) Cfr. Corte Cost., sent. n. 254 del 6 dicembre 2017, allo scopo di «evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale».

(24) Il riferimento implicito è allo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla pandemia da Covid-19, ma la norma nella sua struttura consente di fare riferimento a tutte le impre-

## Contratto di rete con causale di solidarietà

Da ultimo, l'art. 43-*bis*, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha inserito nel corpo dell'art. 3, d.l. n. 5/2009 i commi dal 4-*sexies* al 4-*octies* per disciplinare il nuovo «contratto di rete con causale di solidarietà», sul quale è intervenuta la nota INL n. 468 del 21 luglio 2020.

La norma dispone, in via temporanea, soltanto per l'anno 2020 (art. 3, comma 4-*sexies*, primo periodo, d.l. n. 5/2009), che il contratto di rete può essere stipulato allo scopo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali da parte delle imprese di filiere colpite da crisi economiche, conseguenti a situazioni di crisi oppure a stati di emergenza che siano stati dichiarati tali con specifico provvedimento delle Autorità governative (24).

Tra le finalità specifiche che il Legislatore consente di perseguire con il contratto di rete per solidarietà figurano, in quanto espressamente elencati (art. 3, comma 4-*sexies*, secondo periodo, d.l. n. 5/2009):

- l'impiego di lavoratori delle imprese retiste a rischio di perdita del posto di lavoro (25);

- l'inserimento, in una delle imprese partecipanti alla rete, di persone che hanno perso il posto di lavoro a seguito della chiusura dell'attività o per crisi d'impresa;

- l'assunzione di nuove figure professionali che risultano necessarie allo scopo di rilanciare le attività produttive nella fase di ripresa per l'uscita dalla crisi.

Le nuove assunzioni, gli inserimenti e l'impiego delle risorse da parte delle imprese retiste, per lo svolgimento delle prestazioni lavorative all'interno delle realtà aziendali che partecipano alla rete d'impresa, potranno evidentemente avvalersi degli istituti del distacco e della codatorialità (art. 30, comma 4-*ter*, D.Lgs. n. 276/2003), sebbene le modalità operative mediante le quali l'impresa referente individuata dal contratto di rete può procedere ad effettuare le comunicazioni necessarie per attuare la codatorialità devono essere individuate da apposito decreto del Ministro del lavoro (da emanare entro 60 giorni, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4-*septies*, secondo periodo, d.l. n. 5/2009).

A ben guardare, dunque, la finalità solidaristica si aggiunge a quella ordinariamente prevista per le reti d'impresa di crescita (con incremento di innovazione e competitività), consentendo un utilizzo più flessibile delle risorse umane all'interno della rete mediante il distacco (con interesse automaticamente sussistente) e la codatorialità fra le imprese retiste.

se, comunque e ovunque, colpite da epidemie, catastrofi naturali o anche crisi di indotto, di settore o di mercato.

(25) La locuzione utilizzata dalla norma si presta a molteplici interpretazioni, estensive o restrittive, che potrebbero minacciare la stessa regolarità del contratto di rete con finalità solidaristiche, in quanto non appare facilmente individuabile un parametro oggettivo che consenta di identificare i lavoratori effettivamente a rischio di perdita del posto di lavoro.

# Inserto

D'altronde, l'art. 3, comma 4-*octies*, d.l. n. 5/2009 prevede un'importante semplificazione per quanto attiene agli obblighi in materia di pubblicità sanciti dal comma 4-*quater*, per i contratti di rete privi di finalità solidaristica. Infatti, in deroga a quanto previsto in via ordinaria, il contratto di rete per causale di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale (ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005), con l'assistenza qualificata di organizzazioni di rappresentanza datoriale, che abbiano caratteristiche di rappresentatività a livello nazionale, in quanto presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed espressione degli «*interessi generali di una pluralità di categorie e di territori*».

La norma va accolta positivamente per:

- la chiara portata semplificatrice sul piano redazionale e burocratico;
- l'evidente valorizzazione di prassi collaborative a carattere *inter-organizzativo* fra imprese, finalizzate a tutelare l'occupazione e a ridurre gli oneri gestionali delle singole aziende, mediante percorsi progettuali condivisi, con l'attivazione di utili sinergie per il rilancio e la ripresa delle attività;
- la potenziale capacità di ridurre l'utilizzo da parte delle imprese partecipanti alle reti sia degli ammortiz-

zatori sociali di integrazione salariale (speciali Covid-19 ovvero ordinari), sia dei licenziamenti collettivi e individuali.

Tuttavia, sul piano della semplificazione documentale, la disposizione sembra doversi leggere nel senso di una sicura esclusione della redazione del contratto di rete per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e dell'utilizzo delle modalità vincolanti di trasmissione (D.M. 10 aprile 2014, n. 122), ma non anche relativamente all'esonero dall'obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese che, invece, per il tenore letterale dell'art. 43-*bis*, d.l. n. 34/2020 mira a mantenere questo fondamentale adempimento di pubblicità, pur semplificato nelle forme (contratto solo con firma digitale e senza modello *standard* di trasmissione).

Infine, non si comprende agevolmente, perché di scarsa ragionevolezza e privo di prospettive, lo spettro temporale di applicazione della norma relativo al solo secondo semestre dell'anno 2020, come se gli effetti devastanti del *lockdown* e della crisi socio-economica-finanziaria conseguente alla pandemia da Covid-19 si potessero risolvere in un solo anno.